

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELLA L. 11.09.2020 n. 120 ART. 1 CO. 2 LETT. B) E SS.MM.II. DA ESPLETARSI MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI IN SARDEGNA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EURODYSSEY, DESTINATO A GIOVANI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI D'EUROPA, APPARTENENTI ALLA RETE AER – ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA.

CUP: D71B21003350002 - CIG: 884160968F - N. GARA: 8228648 CPV: 79992000-4

Sommario

INFORMAZIONI GENERALI	4
PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO	5
Art. 1 - Definizioni generali	5
Art. 2 - Oggetto dell’appalto	5
Art. 3 - Lotto e valore contrattuale dell’appalto	5
Art. 4 - Durata dell’appalto	6
Art. 5 - Ordine di validità ed interpretazione dei documenti d’appalto	6
PARTE II - CAPITOLATO SPECIALE	6
CAPO I - Requisiti e modalità di partecipazione	6
Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla procedura di cui al presente Capitolato speciale	6
Art. 7 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese	11
Art. 8 – Subappalto	12
Art. 9 – Avalimento	13
Art. 10 - Richieste chiarimenti e informazioni	14
Art. 11 - Termine e modalità di presentazione delle offerte	14
CAPO II – Documentazione di gara	15
Art. 12 - Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”	15
Art. 13 - Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”	16
Art. 14 - Offerta Economica – “Busta Economica”	17
Art. 15 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate	18
Art. 16 - Cause espresse di esclusione	18
Art. 17 - Pagamento del contributo di partecipazione alla gara	19
CAPO III - Modalità di svolgimento della procedura telematica di selezione delle offerte	19
Art. 18 - Seggio di valutazione	19
Art. 19 - Commissione Giudicatrice	19
Art. 20 - Adempimenti del Seggio di valutazione e della Commissione Giudicatrice	19
Art. 21 - Soccorso Istruttorio	21
Art. 22 - Procedura e criteri di valutazione delle offerte	21
Art. 23 - Offerte anormalmente basse	25
PARTE III - AGGIUDICAZIONE	25

Art. 24 - Aggiudicazione.....	25
Art. 25 - Documentazione cartacea per stipula contratto	25
Art. 26 - Stipula del contratto.....	26
PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE.....	26
Art. 27 - Cauzione Provvisoria	26
Art. 28 - Cauzione definitiva	26
PARTE V – DISCIPLINARE TECNICO DI FORNITURA.....	27
Art. 29 - Caratteristiche specifiche dell'appalto	27
Art. 30- Responsabilità e penalità	27
Art. 31 - Prezzi	28
Art. 32 - Modalità di fatturazione e pagamenti.....	28
Art. 33 - Risoluzione del contratto	29
Art. 34 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni	30
Art. 35 - Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii	30
Art. 36 - Cessione del contratto.....	30
Art. 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	30
Art. 38 - Privacy	30
Art. 39 - Foro competente.....	32
Allegati.....	32

INFORMAZIONI GENERALI

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELLA L. 11.09.2020 n. 120 ART. 1 CO. 2 LETT. B) E SS.MM.II. MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI IN SARDEGNA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EURODYSEY, DESTINATO A GIOVANI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI D'EUROPA, APPARTENENTI ALLA RETE AER – ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA.

CUP: D71B21003350002 - CIG: 884160968F - N. GARA: 8228648 CPV: 79992000-4

STAZIONE APPALTANTE	ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro)
INDIRIZZO STAZIONE APPALTANTE	Via Is Mirrionis 195 – 09122 CAGLIARI telefono: 070 7593880 sito web: www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro/ e-mail: logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it pec: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
SERVIZIO TITOLARE DEL PROCEDIMENTO	Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili Direttore del Servizio: Dott. Eugenio Annicchiarico
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - Art. 31 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (RDP art. 35 c. 7 L.R. 8/2018)	Dott. Eugenio Annicchiarico e-mail: eannicchiarico@regione.sardegna.it
ISTRUTTORI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	Stefania Sollai e-mail: stsollai@regione.sardegna.it
	Stefania Obino e-mail: stobino@regione.sardegna.it
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Art. 111 c. 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii	Il DEC verrà nominato dopo l'aggiudicazione della procedura
DETERMINAZIONE A CONTRARRE	Determinazione n. 2417/ASPAL del 26/07/2021
PROCEDURA	Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI OPERATORE ECONOMICO	15/09/2021 Ore 18:00
TERMINE PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI ASPAL	17/09/2021 Ore 12:00
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE	25/09/2021 Ore 23:00
DATA APERTURA OFFERTE	28/09/2021 Ore 9:00
GESTORE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA	Url: www.sardegna.cat.it E - mail sardegna.cat@pec.regione.sardegna.it

PARTE I – DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Definizioni generali

Nel testo del presente Capitolato Speciale valgono le seguenti definizioni:

1. **ASPAL:** Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
2. **Soggetto candidato:** qualsiasi operatore economico che partecipa alla presente procedura sia in forma singola sia in forma associata;
3. **Soggetto aggiudicatario:** il soggetto candidato cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della procedura, secondo le modalità di cui al presente Capitolato Speciale;
4. **Soggetto escluso:** candidato escluso dalla partecipazione alla procedura perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente Capitolato Speciale, l'esclusione della procedura;
5. **Legale Rappresentante:** si definisce Legale Rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale Rappresentante del Raggruppamento di Imprese è il Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del Raggruppamento medesimo.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente appalto è l'affidamento di un servizio di accoglienza finalizzato all'inserimento sociale, culturale e lavorativo di giovani provenienti da altre regioni d'Europa così come indicato nel Capitolato tecnico.

Art. 3 - Lotto e valore contrattuale dell'appalto

Il presente appalto verrà affidato, in Lotto unico e inscindibile, in favore della Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del punteggio di offerta tecnica e del punteggio di offerta economica, come specificati nel presente Capitolato Speciale, fra quelle che hanno presentato regolare manifestazione di interesse nell'ambito della RDI rfi_4812, iscritte alle categorie merceologiche della piattaforma Sardegna CAT AF34 - AF35 - AL56 - AL68AB - AL68AE. Le Ditte concorrenti ovvero i Raggruppamenti temporanei di Imprese dovranno, pertanto, presentare offerta per il lotto unico, restando esclusa la possibilità di affidamento frazionato.

L'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, ammonta ad **€ 70.311,00 (IVA esclusa)**.

Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, alternative nonché di valore complessivo pari o superiore all'importo a base di gara del lotto unico.

L'ASPAL si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire il servizio per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Il servizio dovrà quindi essere eseguito alle stesse condizioni economiche indicate in offerta anche per quantitativi superiori o inferiori.

Tali eventuali variazioni non costituiscono motivi per l'Impresa aggiudicataria per la risoluzione anticipata del contratto.

L'appalto non è suddiviso in lotti poiché si tratta di un progetto funzionalmente unitario e la sua suddivisione potrebbe comprometterne la buona riuscita in ragione dell'interdipendenza dei suoi elementi costitutivi, delle tempistiche realizzative e per l'imprescindibilità di un unico contraente che ne coordini la realizzazione nel suo complesso.

Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture" e dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), la Stazione Appaltante ha stimato tali rischi, per il presente appalto di servizi, pari a zero.

Art. 4 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è avr  una durata di 24 mesi e decorrer  dalla data di stipula del contratto.

Il contratto sar  a termine senza necessit  di disdetta da parte della stazione appaltante.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L'ASPAL si riserva inoltre la possibilit  di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile alla Ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento prima della naturale scadenza del medesimo con semplice preavviso di 60 giorni, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo qualora si decidesse l'interruzione e/o la soppressione del servizio o intervengano successivi provvedimenti regionali/nazionali che dispongano la succitata soppressione, salvo il pagamento di quanto previsto all'art. 109 comma 1 del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Ordine di validit  ed interpretazione dei documenti d'appalto

L'Aggiudicatario dovr  tenere conto, nel caso di discrepanza fra i documenti di appalto e di contratto, del seguente ordine di validit  e di importanza degli stessi:

- Capitolato Tecnico;
- Capitolato Speciale;
- Offerta dell'aggiudicatario;
- Contratto.

Se all'interno dello stesso documento vi dovessero essere punti o elementi di diversa interpretazione si operer  per la condizione pi  favorevole per l'ASPAL.

PARTE II - CAPITOLATO SPECIALE

CAPO I - Requisiti e modalit  di partecipazione

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla procedura di cui al presente Capitolato speciale

6.1 - Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici che hanno regolarmente manifestato interesse ad essere invitati alla presente procedura, nell'ambito della sopra indicata RDI n. rfi_4812, i cui Verbali n. 1 del 27/04/2021 e n. 2 del 20/05/2021 di ammissione alla presente procedura sono stati approvati con Determinazione n. 1719 del 24/05/2021, e che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, idoneità professionale e di carattere economico finanziario e tecnico-professionale.

6.2 - Requisiti di carattere generale

A pena di esclusione, la partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale.

Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. 90/14 convertito con modificazioni dalla L. 114/14, o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in particolare:

- 1) inesistenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'articolo 2635 del Codice Civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs.22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs.4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 2) insussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice degli Appalti), di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs.6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai predetti punti 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 3) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la Stazione Appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente punto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

È prevista inoltre l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto qualora:

- a) la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice degli Appalti;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la Stazione Appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice degli Appalti, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice degli Appalti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

b) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per l'attività oggetto del presente appalto i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di R.T.I. o di Consorzio Ordinario di Operatori l'iscrizione anzidetta deve essere posseduta da tutti gli O.E. facenti parte del Raggruppamento/Consorzio. In caso di consorzi di diversa tipologia il requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso e dalle Consorziati indicate come esecutrici.

6.3 - Requisiti di capacità economico - finanziaria previsti dall'art. 83 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **da possedere non a pena di esclusione:**

La partecipazione alla presente procedura prevede che agli operatori economici, ai fini della

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria, dichiarino:

c) il fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi il cui bilancio sia stato approvato (2018 - 2019 - 2020), o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni con la precisazione che, per “fatturato globale”, s'intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

6.4 - Requisiti di capacità tecnico – professionale previsti dall'art.83 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. **da possedere a pena di esclusione** ,:

- a) Esperienza nell'organizzazione di attività formative nell'ambito della mobilità giovanile transnazionale di minimo tre anni (36 mesi), anche non continuativi negli ultimi cinque (ovvero dal 01/01/2016);
- b) Esperienza in organizzazione, pianificazione e assistenza ad attività di accoglienza di gruppi di giovani appartenenti a contesti differenti ai fini dell'integrazione socio-culturale, di minimo tre anni (36 mesi), anche non continuativi negli ultimi cinque (ovvero dal 01/01/2016).

Il possesso dei medesimi deve essere autocertificato in sede di procedura mediante compilazione dell'apposita parte IV sezione C del DGUE, oppure con idonea dichiarazione allegata al medesimo DGUE.

La S.A. provvederà d'ufficio alla verifica presso gli Istituti/Sedi nei quali sono state svolte le esperienze.

Quote di qualificazione in caso di R.T.I./ Consorzi Ordinari

Nel caso di partecipazione alla procedura in R.T.I./Consorzio ordinario:

- i requisiti di carattere generale devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate;
- requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal raggruppamento/consorzio nel suo complesso.

La mandataria in ogni caso, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti.

La relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna componente del RTI (costituito o costituendo) e dal Consorzio ovvero da ciascuna componente del Consorzio che concorre in tutto o in parte a realizzazione del requisito.

Art. 7 - Raggruppamenti Temporanei di Imprese e Consorzi e Reti di Imprese

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di Consorzi di Imprese e Reti di Imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non è ammesso che un'impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l'Impresa partecipa.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Stazione Appaltante procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Reti di Impresa dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D. L. 5/2009, dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso contrario, verranno esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.

Tutte le disposizioni relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.

Art. 8 – Subappalto

Il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice. Tali informazioni dovranno essere indicate nella parte II lettera D del DGUE. Detto limite è finalizzato a garantire che il livello qualitativo richiesto, caratterizzato da una elevata specialità delle prestazioni, sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività dei livelli prestazionali richiesti. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

In riferimento all'obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, l'art. 13 comma 2 della Legge 21/2021, ha disposto sino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 174, comma 2, terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 nonché delle verifiche in sede di gara, di cui all'art. 80 del Codice, riferite al subappaltatore. Il concorrente deve indicare le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; i subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Inoltre, l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso l'ASPAL, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Si precisa, peraltro, che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 105 del Codice, dovranno

essere inoltrate alla singola Stazione appaltante e da quest'ultima rilasciate.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 9 – Avalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso l'avvalimento. L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'Allegato 2 al presente disciplinare. In particolare, dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, della parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

- una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
- copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'Amministrazione trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l'aggiudicatario.

In relazione a ciascun affidamento la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A pena di esclusione non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa impresa

ausiliaria e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata (art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016).

L'assenza della dichiarazione di avalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, comporta l'impossibilità di usufruire dell'avvalimento.

Art. 10 - Richieste chiarimenti e informazioni

Eventuali **chiarimenti** e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti **solo tramite la funzionalità di messaggistica della piattaforma SardegnaCAT, entro e non oltre il giorno 15/09/2021 ore 18:00.**

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite e pubblicate sul sito www.sardegncat.it e sulla sezione bandi e gare del profilo del committente entro il termine di sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

È facoltà della Stazione Appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla Stazione Appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla procedura.

È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla Stazione Appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di procedura e sarà attiva esclusivamente durante il periodo di svolgimento della procedura.

Art. 11 - Termine e modalità di presentazione delle offerte

La procedura si svolge con modalità interamente telematica, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte.

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale SardegnaCAT, dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno 25/09/2021 ore 23:00 pena l'irricevibilità della stessa e l'esclusione dalla procedura.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono attestate dal Sistema.

Tutta la documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- a. Documentazione Amministrativa – "Busta di Qualifica" - **Art. 12** del presente Capitolato Speciale;
- b. Offerta Tecnica – "Busta Tecnica" - **Art. 13** del presente Capitolato Speciale;
- c. Offerta Economica – "Busta Economica" - **Art. 14** del presente Capitolato Speciale.

Tutti i file relativi alla Documentazione Amministrativa, all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica dovranno essere caricati sul sistema SardegnaCAT nelle rispettive "Buste", come specificato negli articoli

seguenti. I documenti dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una dimensione massima di 10 Mb. L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione di Documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della procedura, ovvero sono ammesse offerte successive in sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

CAPO II – Documentazione di gara

Art. 12 - Documentazione amministrativa “Busta di qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della Richiesta di Offerta (RdO), a pena di esclusione, fatto salvo il soccorso istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sottoelencati documenti, firmati digitalmente dal legale rappresentante:

1. **Domanda di partecipazione (Allegato 1)** con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
2. **Documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2)**, debitamente compilato in tutte le sue parti;
3. **Patto di integrità (Allegato 3);**
4. **Eventuale procura:** l'impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile;
5. In caso di **avalimento**, la documentazione richiesta dall'art. 9 presente Capitolato Speciale

Le imprese concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, dovranno inoltre allegare i seguenti documenti:

6. **RTI o Consorzio ordinario:** dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura percentuale (art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.); tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma;
7. **RTI o Consorzio ordinario già costituiti:** copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio;
8. **RTI o Consorzio ordinario non ancora costituiti:** dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:
 - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. **Consorzio stabile:** dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;
10. **Rete di imprese:** dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da ogni impresa aderente al contratto di rete e copia informatica autentica del contratto di

rete.

Nel caso di RTI costituite o da costituirsi, ovvero di Consorzi o di Reti di Imprese gli allegati di cui alla “Busta di qualifica” dovranno essere firmati digitalmente con le modalità di seguito descritte.

L’Allegato 1 “Domanda di partecipazione” e l’Allegato 2 “DGUE” al presente Capitolato Speciale, dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 Codice Civile. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

L’Allegato 3 - Patto di Integrità allegato al presente Capitolato Speciale, dovrà essere firmato digitalmente:

- dal Legale Rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di Rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D. L. 5/2009, dal Legale Rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo comune.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Art. 13 - Offerta Tecnica – “Busta Tecnica”

Entro il termine di scadenza previsto, gli Operatori Economici, **a pena di esclusione**, dovranno inserire nell’apposito spazio della piattaforma SardegnaCAT “Busta Tecnica” la seguente documentazione, firmata digitalmente:

1) Relazione Tecnica

La Relazione Tecnica dovrà essere suddivisa nei seguenti capitoli:

- A1) architettura generale dell’offerta e del gruppo di lavoro proposto, che comprende: la descrizione delle modalità previste per l’attuazione del servizio, gli aspetti organizzativi, logistici e temporali, la qualità e l’adeguatezza delle professionalità indicate;
- A2) Qualità dei servizi e dei prodotti offerti in relazione all’esperienza dei docenti di lingua italiana per stranieri indicati e alla modalità di gestione della didattica, alla qualità degli alloggi messi a disposizione e alla qualità delle proposte di eventi socio culturali per i destinatari

2) Tabella docente (Allegato 1)

3) Tabella delle attività (Allegato 2)

La mancata presentazione della documentazione tecnica richiederà l'esclusione dalla procedura. La documentazione tecnica deve essere redatta in lingua italiana o, in caso contrario, accompagnata da traduzione giurata.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti, con nota formale e nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio, a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti tale da non consentire la valutazione dell'offerta da parte della commissione giudicatrice, **comporta l'esclusione dalla gara**. In ogni caso non è ammessa l'integrazione della documentazione tecnica.

La documentazione tecnica **deve essere priva**, a pena di esclusione dalla gara, **di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica**.

Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

In base a quanto disposto dall'art. 53 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenta in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Tutti i documenti contenuti nella Busta Tecnica devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Art. 14 - Offerta Economica – “Busta Economica”

Le imprese concorrenti, per il lotto unico, devono sulla piattaforma SardegnaCAT:

1. inserire a sistema l'importo complessivo offerto IVA esclusa, inferiore alla base d'asta stabilita per il lotto nell'art. 3 del presente Capitolato Speciale;
2. compilare e allegare, nella sezione “Schema Offerta Economica” della Busta Economica della RDO, lo schema di offerta economica utilizzando, o seguendo la traccia, il modello predisposto dall'ASPAL

(Allegato 4 - Schema Offerta Economica) sottoscritta digitalmente;

Si precisa che nel succitato modello di offerta economica dovrà essere indicato lo stesso importo IVA esclusa, per il lotto unico, già inserito nel sistema ai fini dell'assegnazione del punteggio economico e della graduatoria che verrà elaborata automaticamente dalla piattaforma.

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento, né potranno essere presentate offerte alternative.

La ditta concorrente è vincolata alle condizioni espresse nella propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni solari a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui la presente procedura non dovesse concludersi entro 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, la validità dell'offerta prodotta è tacitamente prorogata per ulteriori 180 giorni, salva revoca formale.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello "Schema di offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato nel sistema.

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso l'offerta del RTI/consorzio costituendo/costituito deve specificare le parti del servizio che sarà eseguito dalle singole imprese.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

Art. 15 - Verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l'ASPAL può procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati.

L'ASPAL può revocare l'aggiudicazione qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di partecipazione alla procedura, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

Art. 16 - Cause espresse di esclusione

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nei punti sotto indicati comporta l'automatica esclusione dalla procedura essendo tali prescrizioni dettate a presidio della "par condicio", segretezza e imparzialità:

1. offerte pervenute oltre i termini perentori stabiliti nel presente Capitolato Speciale;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell'offerta (artt. 12, 13 e 14), fatto salvo il soccorso istruttorio laddove applicabile (art. 21);

3. presenza di indicazioni di prezzo nell'offerta tecnica (art. 13) e nella documentazione amministrativa in generale;
4. offerte pari o in aumento rispetto all'importo fissato a base di gara;
5. offerte che si trovino in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla gara, indicate negli atti di gara.

Art. 17 - Pagamento del contributo di partecipazione alla gara

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 il contributo è dovuto per il lotto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	CIG	Importo a base di gara	Contributo a carico della Ditta	Contributo a carico della Stazione Appaltante
Lotto Unico	884160968F	€ 70.311,00	€ 0,00	€ 30,00

CAPO III - Modalità di svolgimento della procedura telematica di selezione delle offerte

Art. 18 - Seggio di valutazione

La gestione della procedura telematica è affidata al Seggio di valutazione composto da un Presidente e due testimoni di cui uno anche con funzioni di Segretario verbalizzante.

La seduta del Seggio di valutazione per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica è telematica e si terrà il giorno 28/09/2021 alle ore 9:00

Art. 19 - Commissione Giudicatrice

La Stazione Appaltante, per la valutazione tecnico-qualitativa e la conseguente attribuzione dei punteggi, provvederà alla nomina di un'apposita Commissione Giudicatrice, composta da tre componenti che verranno individuati tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso l'Amministrazione Regionale, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell'Offerta Tecnica. Tali componenti verranno individuati secondo modalità che garantiscano il principio di rotazione degli stessi.

È altresì pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/ la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 29 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 20 - Adempimenti del Seggio di valutazione e della Commissione Giudicatrice

Il seggio di valutazione provvederà nella data indicata nell'articolo 18 a:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e verificare la regolarità del contenuto dei documenti stessi;

- procedere all'ammissione alle fasi successive delle imprese concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.

In caso di esclusione di un'impresa concorrente nella fase amministrativa, il seggio di valutazione accederà al sistema Sardegna CAT per escluderla dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica della stessa.

La Commissione Giudicatrice procederà all'apertura e verifica del contenuto delle buste tecniche e successivamente, in una o più sedute, alla valutazione di conformità della documentazione presentata all'interno delle "Buste tecniche" rispetto alle specifiche del Capitolato Tecnico e dei criteri di aggiudicazione, attribuendo i punteggi secondo quanto dettagliato nell'art. 22 "Procedura e criteri di valutazione delle offerte", redigendo uno o più verbali.

È altresì compito della Commissione Giudicatrice supportare il RUP nella procedura di valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Di seguito le fasi per l'analisi delle offerte:

1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. esclusione delle offerte che eventualmente non superano la soglia di sbarramento;
3. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
4. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016);
5. esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
6. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
7. formazione della graduatoria di gara.

In caso di ex aequo tra le migliori offerte, si procederà, ex art. 77 del R. D 827/24, a richiedere ai partecipanti la formulazione di una offerta migliorativa, in mancanza della quale si procederà al sorteggio.

Si fa presente che il sistema permette alla Stazione Appaltante di conoscere le quotazioni economiche degli operatori economici concorrenti solo dopo la chiusura della fase di verifica dell'Offerta Tecnica.

I concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., vengono invitati, ai sensi dei commi 1 e 5 del medesimo articolo, a presentare le giustificazioni.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante provvede a comunicare d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'avvenuta aggiudicazione al soggetto aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) l'eventuale decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara.

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal destinatario nel modello "Allegato 2 - DGUE".

Art. 21 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del Codice degli Appalti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 22 - Procedura e criteri di valutazione delle offerte

La scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., con procedura telematica sulla piattaforma SardegnaCAT.

Non sono ammesse offerte parziali, pari o in aumento.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (Pt)	70
Offerta economica (Pe)	30
TOTALE (Ptot)	100

Sarà aggiudicatario della procedura il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica: $P_{tot} = P_t + P_e$

dove:

P_{tot} = Punteggio totale;

P_t = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

P_e = Punteggio attribuito all'offerta economica.

Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo per Offerta Tecnica ed Economica:

A. Offerta Tecnica: (max 70 punti)

Per l'attribuzione del Punteggio per l'OFFERTA TECNICA (P_t) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi

(ambiti, articolazione d'ambito, criteri e pesi) di valutazione di natura qualitativa con punteggio totale = 70 sono i seguenti:

AMBITO	ARTICOLAZIONE AMBITO	CRITERIO	PESO
1. Qualità del progetto (MAX 70 PUNTI)	1.1 Architettura generale dell'offerta e del gruppo di lavoro (MAX 20 PUNTI)	1.1.1 Esaustività dell'offerta con riguardo alla completezza e ai contenuti stabiliti nel capitolato.	10
		1.1.2 – Qualità e adeguatezza delle professionalità indicate in funzione della proposta progettuale. Per il gruppo minimo indicato fino a 10 punti.	10
		1.1.3 - Qualità e adeguatezza delle professionalità indicate in funzione della proposta progettuale. Un punto in più per ogni professionalità aggiunta al gruppo di lavoro minimo, fino a 5 punti .	5
	1.2 Qualità dei servizi rispetto agli obiettivi e alle specifiche previste dal Capitolato (MAX 50 PUNTI)	1.2.1 Corso di formazione linguistica. Esperienza del docente abilitato all'insegnamento della lingua italiana. 0,5 punti per ogni esperienza di insegnamento di almeno 20 ore, a partire dall'anno dell'abilitazione all'insegnamento e fino 10 punti. In caso di più docenti proposti, il punteggio è ottenuto dalla media del punteggio di ciascuno ¹ .	10
		1.2.2. Modalità di gestione della didattica del corso di italiano. - organizzazione della classe (numerosità dei partecipanti) – (fino a 5 punti) - metodologie didattiche e strumenti adottati (fino a 5 punti)	10
		1.2.3. Qualità degli alloggi messi a disposizione durante la fase di formazione linguistica a Cagliari - tipologia della stanza (fino a 5 punti) - tipologia della struttura (fino a 5 punti) - posizionamento rispetto ai servizi (fino a 5 punti)	15

¹ Per il calcolo del punteggio è richiesta la compilazione dell'allegato 1 del Capitolato tecnico– corso di lingua italiana per stranieri-esperienze del docente.

		1.2.4 Organizzazione eventi di inserimento socio culturale. - qualità degli aventi (fino a 5 punti) - numerosità degli eventi. Un punto per ogni evento proposto oltre ai due richiesti (fino a 5 punti) ²	10
			70

Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta presentata $Pt(a)$, sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^n Wi * V(a)_i$$

$Pt(a)$ = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a);

W_i peso previsto per criterio (i)

$V(a)_i$ = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i);

n = numero totale dei criteri

Σn = sommatoria

Si precisa che:

a) I singoli coefficienti $V(a)_i$ sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

Giudizio qualitativo	Coefficiente
Ottimo	Fino a 1
Buono	Fino a 0,80
Discreto	Fino a 0,60
Sufficiente	Fino a 0,40
Mediocre	Fino a 0,20

² Per il calcolo del punteggio è richiesta la compilazione dell'allegato 2 del Capitolato tecnico – Attività di accoglienza – descrizione eventi socio culturali-

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di re-scaling):

1. se $V(\max)_{pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(\max)pi}}$$

2. se $V(\max)_{pi} = 0$ $V(a)_i = 0$

dove:

$V(a)_i$ è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(\max)_{pi}$ il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V(a)_i$ sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo

In caso di valutazione dell'offerta tecnica di un solo concorrente, non si applica la procedura di re-scaling.

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell'Offerta economica i concorrenti che in fase di valutazione dell'Offerta tecnica non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 40.

B. Offerta economica (30 punti)

Il punteggio attribuito alle offerte economiche relativo al parametro P1 verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$P1(a) = 30 * V(a)$$

dove:

$$V(a) = R_a / R_{\max}$$

$V(a)$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a), variabile tra 0 e 1

R_a = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d'asta e il Prezzo Complessivo offerto dal concorrente (a)

R_{\max} = valore (ribasso) inteso come differenza fra la base d'asta e il Prezzo Complessivo dell'offerta più

conveniente.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che abbia presentato un'offerta che, in possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori, previsti dalle specifiche di cui al presente Capitolato tecnico, risulti aver conseguito il punteggio complessivo più elevato. I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta.

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle imprese concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

In ogni caso la commissione giudicatrice si riserva di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alterazione della par condicio tra le imprese concorrenti.

Art. 23 - Offerte anormalmente basse

La valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dell'art. 97 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6 del succitato articolo.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di verificare comunque la congruità dell'offerta presentata dal Concorrente.

PARTE III - AGGIUDICAZIONE

Art. 24 - Aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell'ASPAL. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione per esigenze di pubblico interesse, per eccessiva onerosità e/o per incongruità dell'offerta nel suo insieme.

L'aggiudicazione è peraltro condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia nonché derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater, del C. P., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 25 - Documentazione cartacea per stipula contratto

L'operatore economico aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, dovrà inoltre **PRODURRE IN ORIGINALE/FORMATO DIGITALE** il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 28 del presente Capitolato

Speciale.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o un Consorzio, il medesimo sarà tenuto a trasmettere l'atto di costituzione.

Sono a carico della società aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti alla stipula del contratto: bolli, diritti, imposta di registrazione, onorari, copie e quant'altro, ivi comprese eventuali spese notarili.

Art. 26 - Stipula del contratto

A seguito del provvedimento di aggiudicazione si procederà alla successiva stipulazione del contratto. Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., il termine dilatorio dei 35 giorni di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica al presente appalto.

PARTE IV - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Art. 27 - Cauzione Provvisoria

Per la procedura di cui al presente Capitolato speciale, la Stazione Appaltante, così come disposto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Art. 28 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni:

- sottoscrizione autenticata da notaio;
- essere incondizionata e irrevocabile;
- prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del Soggetto Aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 del Codice Civile nonché la rinuncia all'eccezione di cui

all'art. 1957, comma 2 del Codice medesimo.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'Aggiudicatario nonché l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

PARTE V – DISCIPLINARE TECNICO DI FORNITURA

Art. 29 - Caratteristiche specifiche dell'appalto

Per quanto attiene alle caratteristiche specifiche dell'appalto si fa rinvio a quanto previsto ed analiticamente disposto nel Capitolato Tecnico.

Art. 30 - Responsabilità e penalità

La Ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio.

Qualora l'appaltatore incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l'Agenzia procede tempestivamente alla contestazione dell'addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell'appaltatore assegnando un congruo termine per l'esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata.

L'appaltatore può far pervenire le proprie controdeduzioni all'Azienda via Pec entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile a se stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali:

INADEMPIMENTO	MISURA DELLA PENALE
Ritardo nell'erogazione dei servizi ordinati	0,5 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e nell'offerta tecnica, ovvero	0,3 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo

diversamente concordata con il committente	
--	--

Le penali saranno trattenute, a scelta dell'Amministrazione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell'inadempienza. L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 31 - Prezzi

I prezzi offerti sono sempre vincolanti per l'Aggiudicatario e sono da intendersi onnicomprensivi ad esclusione dell'IVA. I prezzi offerti ed aggiudicati e, quindi, i corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi onnicomprensivi delle prestazioni specificate nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico e rispettivi allegati, per servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. I prezzi offerti in sede di procedura devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell'appalto.

Art. 32 - Modalità di fatturazione e pagamenti

In applicazione dell'art. 25 del D. L. 66/2014 e D. M. 55/2013, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica in formato XML che dovrà essere inviata all'ASPAL attraverso il sistema di interscambio.

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Nella comunicazione che verrà trasmessa a seguito dell'affidamento del servizio, saranno indicati tutti i riferimenti da riportare nella fattura.

La fattura andrà intestata a:

AGENZIA SARDA POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
Via Is Mirrionis n. 195
09122 Cagliari
P.IVA: 92028890926

La fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- CIG: 884160968F
- CUP: D71B21003350002
- Il codice univoco ufficio: UFVJ58
- Il nome dell'ufficio: ASPAL
- Estremi contratto/determina di aggiudicazione a cui la fattura è riferita.

L'assenza di tali indicazioni potrebbe ritardare/impedire l'emissione dell'ordinativo di pagamento senza che all'ASPAL possa essere applicata alcuna penale per il ritardato pagamento. Si comunica, inoltre, che le fatture elettroniche nel campo Iva dovranno riportare l'opzione S "Split payment". I pagamenti verranno effettuati con liquidazione a 30 giorni f.m.d.f., dalla data di protocollo in entrata e in subordine dall'accertamento della regolarità del servizio (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'accertamento della regolarità del servizio, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012.

Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa interrompono i termini di pagamento dei servizi oggetto di contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Ditta potrà sospendere il servizio oggetto del presente appalto.

Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ASPAL potrà, previa contestazione come sopra esposto, procedere all'applicazione delle penali previste in caso di inadempimento o, infine, alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, fermo restando sempre il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 33 - Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve, con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento stesso, nei seguenti casi:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- in caso di non conformità del servizio reso accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto.
- qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da rendere la stessa non più di interesse per l'ASPAL;
- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- applicazioni di penali per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- cessione dell'operatore economico aggiudicatario, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico aggiudicatario, di subappalto non autorizzato e di cessione del contratto a terzi;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'ASPAL, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'operatore economico aggiudicatario.

Il provvedimento deliberativo di recepimento formale della risoluzione per inadempimento disciplinerà altresì gli effetti della risoluzione sulla liquidazione dei crediti maturati nei confronti dell'ASPAL che, in ogni caso, non potranno essere riconosciuti per prestazioni effettuate dopo la mezzanotte del giorno precedente la notifica della risoluzione del vincolo contrattuale con l'operatore economico appaltatore.

Art. 34 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il Soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 del C. C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente Capitolato Speciale e dal Capitolato Tecnico.

Tutte le riserve che il Soggetto aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Art. 35 - Osservanza delle Leggi, disposizioni generali e rinvii

L'Appaltatore è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale inclusi gli allegati, nel Capitolato Tecnico e di tutte le Leggi, Decreti e Circolari, anche non espressamente citati, sia di carattere amministrativo che di carattere tecnologico, ambientale, etc.

A questo proposito si ricorda che l'Appaltatore dovrà procedere alla redazione dell'offerta edotto di tutte le normative di settore vigenti e per questo non potrà richiedere nessun onere aggiuntivo o ristoro all'Amministrazione invocando eventuali omissioni o carenze.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato Speciale, nel Capitolato Tecnico, nei relativi allegati, si farà riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture, nonché al Codice Civile.

Art. 36 - Cessione del contratto

Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106, comma 1, lettera d).

Art. 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal D. L. n. 187/2010 convertito con Legge 217/2010, pertanto successivamente alla comunicazione di affidamento della fornitura, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare all'ASPAL, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Unitamente alla comunicazione di affidamento verrà quindi trasmesso il modello relativo a tali informazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilarsi a cura dell'operatore economico aggiudicatario e da restituire all'ASPAL – Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili ed immobili tramite PEC: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it

Art. 38 - Privacy

Titolare del trattamento

Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito denominata ASPAL), con sede legale in Cagliari,

Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e P. IVA 92028890926, legalmente rappresentata dal Direttore Generale.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali e/o identificativi forniti dal partecipante alla gara saranno raccolti e trattati per gestire la partecipazione alle procedure di gara ed i conseguenti atti (ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione)

Pertanto il trattamento:

- è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- è necessario per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- è necessario per motivi di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Modalità di trattamento e conservazione dei dati

Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e cartacea da parte di ASPAL e SardegnaCAT, società in house della Regione Autonoma della Sardegna, che gestisce il portale delle domande di partecipazione dell'Avviso di gara.

I dati forniti saranno archiviati presso la sede centrale dell'ASPAL e presso SardegnaCAT e conservati per il periodo necessario al conseguimento degli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e successivamente trattati.

I dati personali sono conservati per i tempi imposti dalla normativa vigente su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a eventuali soggetti la cui facoltà d'accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge, normativa secondaria, comunitaria per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.

I dati saranno trasmessi anche ad altri soggetti, in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti.

La ditta aggiudicatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'Art. 28 Reg. UE 2016/679.

Obbligatorietà del conferimento dati

Il conferimento dei dati risulta necessario per la partecipazione alla procedura di gara e ai conseguenti atti.

Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato.

Al sensi del Capo III del GDPR, in qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di:

- Accedere ai Suoi dati personali;

- Richiedere la correzione dei Suoi dati personali;
- Revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi dati personali;
- Richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali;
- Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano;
- Ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali;
- Proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le modalità previste dalla stessa normativa.

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.

Modalità per l'esercizio dei diritti.

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all'URP dell'ASPAL c/o Via Is Mirrionis n. 195 - 09122 Cagliari oppure una PEC all'indirizzo: agenzia lavoro@pec.regione.sardegna.it.

Art. 39 - Foro competente

Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra l'ASPAL e l'aggiudicataria durante o al termine del contratto è competente il Foro di Cagliari. È escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato. Nelle more di un eventuale giudizio l'operatore economico aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere la fornitura; in caso contrario l'ASPAL potrà rivalersi senza alcuna formalità sulla cauzione disponibile ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Allegati

Allegato 1	Domanda di partecipazione
Allegato 2	DGUE
Allegato 3	Patto di integrità
Allegato 4	Schema Offerta Economica